



## CIRCOLARE N. 16

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XIV

Roma, 20 marzo 2003

Prot. N .0025611  
Allegati:

Alle RAGIONERIE  
PROVINCIALI DELLO STATO  
LORO SEDI

e p.c. Al MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA  
DIPARTIMENTO PER I  
SERVIZI NEL TERRITORIO  
Direzione generale per  
l'organizzazione dei servizi nel  
territorio

00100 ROMA

OGGETTO: Istituzioni scolastiche. Funzioni di controllo  
della Ragioneria provinciale dello Stato.

Alcune Ragionerie provinciali hanno segnalato che i dirigenti delle locali Istituzioni scolastiche hanno espresso dubbi sulla permanenza del controllo preventivo di legalità della Ragioneria provinciale sugli atti da loro emessi, in considerazione della mutata natura giuridica delle Istituzioni scolastiche, a seguito dell'acquisizione della personalità giuridica, loro conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Alla luce del processo di riforma, infatti, i citati dirigenti hanno espresso l'avviso che le Istituzioni scolastiche non possano essere più considerate Amministrazioni statali in senso stretto, bensì organizzazioni indirette o enti ausiliari dello Stato, il che farebbe conseguentemente venire meno la funzione di controllo delle Ragionerie.

Hanno ritenuto, quindi, non più applicabili agli atti emanati dalle istituzioni scolastiche le considerazioni espresse nella circolare dello scrivente n. 69 del 6 agosto 1998 in merito all'assoggettabilità alla verifica di legalità della competente Ragioneria provinciale.

A conferma di ciò hanno evidenziato che l'art. 57 del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 attribuirebbe i controlli di regolarità amministrativa e contabile esclusivamente al Collegio dei revisori dei conti.

Esaminata la questione, si deve preliminarmente precisare che dall'attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche non può farsi automaticamente derivare la trasformazione della loro natura giuridica da amministrazioni statali in senso stretto ad "organizzazioni indirette o enti ausiliari dello Stato".

Deve considerarsi, infatti, che gli istituti tecnici, professionali e d'arte, quantunque già dotati di personalità giuridica ante legge n. 59/1997, sono sempre stati comunque inclusi nelle amministrazioni statali, come esplicitamente specificato anche dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con l'articolo 21 della citata legge n. 59/1997 non si attua che "l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte".

Ed in effetti, anche il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riproponendo esattamente il testo dell'articolo 1 del citato D. Lgs. n. 29/1993, nell'elencare le amministrazioni pubbliche, comprende ancora tra le amministrazioni dello Stato gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

A conferma di quanto esposto si rileva che le somme costituenti la dotazione finanziaria delle scuole trovano diretta imputazione a specifici capitoli di bilancio nella categoria "funzionamento" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre, di norma, i contributi ad enti ed organismi pubblici non statali, quali le Università degli studi, le Agenzie fiscali, etc., vengono messi a disposizione tramite trasferimenti su capitoli della categoria "interventi".

Ne consegue che le istituzioni scolastiche sono da considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali e quindi gli atti da esse emanati che producono, anche se in via indiretta, effetti finanziari a carico del bilancio statale sono soggetti alla verifica di legalità della competente Ragioneria provinciale.

Si ritiene pertanto assolutamente conferenti alla fattispecie esaminata le direttive impartite con la richiamata circolare n. 69 in merito al principio di garanzia della legalità della spesa che è a fondamento della funzione di controllo degli Uffici di Ragioneria.

Quanto all'articolo 57 del citato D.M. 44/2001, che affida al Collegio dei revisori dei conti l'esercizio dei controlli cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si deve precisare che il citato ultimo articolo dispone che al controllo di regolarità amministrativa e contabile, teso a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e da svolgersi di norma in via successiva, provvedono i soggetti che ne sono titolari in base ai previgenti ordinamenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, espressamente individuati in:

- a) organi di revisione;
- b) uffici di ragioneria;
- c) servizi ispettivi.

E' di tutta evidenza che l'articolo 57 del D.M. n. 44/2001 intende riferirsi esclusivamente ai controlli di pertinenza degli organi indicati alla lettera a).

Diversamente argomentando si arriverebbe alla assurda conclusione che i collegi dei revisori siano deputati anche ai controlli degli uffici di ragioneria e dei servizi ispettivi.

E' da escludere, pertanto, che le funzioni di controllo proprie del collegio dei revisori, i cui compiti sono precisati nel successivo articolo 58 del citato D.M., abbiano assorbito quelle degli Uffici di Ragioneria, già disciplinate da norme di contabilità generale dello Stato, mai abrogate, quali l'articolo 27 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, gli articoli 168, 169 e 170 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, gli articoli 15, 16 e 17 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

In definitiva è da ritenere che le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli Uffici di Ragioneria siano riconfermate nella loro validità proprio dal decreto n. 286/1999 e per la prima volta organicamente inquadrate nella nuova mappa dei controlli interni.

Conclusivamente, al fine di dare esito alle problematiche segnalate, questa Ragioneria generale dello Stato esprime l'avviso che continui a sussistere il controllo preventivo di legalità delle Ragionerie provinciali dello Stato su tutti gli atti emanati dalle Istituzioni scolastiche dai quali derivi una spesa per lo Stato o che abbiano comunque effetti finanziari per il bilancio statale.

L'esercizio di tale controllo deve comunque tener conto delle modifiche apportate dalle norme di riforma del Ministero del tesoro (D. Lgs. n. 430/1997 e D.P.R. n. 38/1998).

Il nuovo modello di verifica degli atti delle Amministrazioni deve attenersi alla sola legalità, come profilo di stretta aderenza alle leggi, da esercitarsi eventualmente anche con osservazioni scritte, venendo tuttavia meno ogni apprezzamento dell'interesse pubblico perseguito, ossia ogni valutazione di merito basata sul caducato principio della "proficuità finanziaria" della spesa. La funzione di verifica deve configurare così un vero e proprio sistema di "auditing di legalità", assumendo connotazioni di tipo collaborativo e di consulenza e perdendo il carattere di controllo impeditivo di efficacia.

In tal modo si realizza compiutamente il principio della piena responsabilità del dirigente per cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile dell'adozione dell'atto stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

f.to GRILLI